SENTENZA DELLA CORTE (terza sezione)
21 maggio 1987 *

Nel procedimento 79/86,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dalla High Court of Justiciary di Edimburgo, nella causa dinanzi ad essa pendente tra

R. T. Hamilton, Procurator Fiscal di Dunfermline,

e

Joseph Stanley Wilson Whitelock,

domanda vertente sull'interpretazione di talune disposizioni di regolamenti comunitari nel settore dei trasporti stradali,

LA CORTE (terza sezione),

composta dai signori Y. Galmot, presidente di sezione, U. Everling e J. C. Moitinho de Almeida, giudici,

avvocato generale: J. Mischo
cancelliere: B. Pastor, amministratore

viste le osservazioni presentate:

— per il governo del Regno Unito dal sig. Arthur Hamilton, QC, e dalla sig.ra S. J. Hay,

— per la Commissione delle Comunità europee dal suo consigliere giuridico principale, sig. George Close,

vista la relazione d'udienza e in seguito alla trattazione orale del 22 gennaio 1987,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 10 marzo 1987,

* Lingua processuale: l'inglese.

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con ordinanza 5 marzo 1986, pervenuta in cancelleria il 14 marzo 1986, la High Court of Justiciary, di Edimburgo, ha sottoposto a questa Corte, in forza dell'art. 177 del trattato CEE, una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione di talune disposizioni di regolamenti comunitari nel settore dei trasporti su strada.

2 Detta questione è stata sollevata nell'ambito di un procedimento penale contro il sig. Joseph Stanley Wilson Whitelock, perseguito, tra l'altro, per aver fatto uso di un autocarro trasformato per essere utilizzato come carro attrezzi, ma sprovvisto dell'apparecchio registratore contemplato dall'art. 97, n. 1, lett. a), del Transport Act 1968, come emendato. A norma di questa disposizione, il fatto di usare un veicolo senza che siano soddisfatte le condizioni stabilite dalla normativa comunitaria in materia di apparecchio di controllo (tachigrafo) costituisce reato.

3 Ritenendo che l'interpretazione della normativa comunitaria di cui si tratta fosse necessaria per pronunciarsi, la High Court of Justiciary di Edimburgo ha sollevato la seguente questione:

« Se un autocarro modificato in modo da poter essere utilizzato come carro di soccorso, in quanto munito di un verricello elettrico e di una gru smontabile collocata sul frontale tra due rampe nonché di una carrucola sul muso dell'automezzo, sia esonerato dagli obblighi di cui all'art. 3, n. 1, del regolamento del Consiglio n. 1463/70 (in quanto carro attrezzi ai sensi dell'art. 4, punto 9, del regolamento del Consiglio n. 543/69) qualora venga utilizzato dal proprietario, nell'esercizio della sua attività di autoriparatore, per il trasporto di veicoli non in grado di circolare, acquistati dal proprietario stesso, dal luogo di acquisto alla sede della sua impresa per essere successivamente riparati e rivenduti. »

4 Per quanto riguarda i particolari della causa principale, le disposizioni comunitarie in discussione nonché le osservazioni presentate dal governo del Regno Unito e

dalla Commissione, si rinvia alla relazione d'udienza. Questi elementi degli atti sono riprodotti in prosieguo solo se necessario al ragionamento della Corte.

5 Bisogna ricordare anzitutto che, ai sensi dell'art. 3, n. 1, del regolamento del Consiglio 20 luglio 1970, n. 1463, relativo all'istituzione di un apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (GU L 164, pag. 1), come emendato dal regolamento del Consiglio 12 dicembre 1977, n. 2828 (GU L 334, pag. 5), « l'apparecchio di controllo deve essere montato e utilizzato sui veicoli adibiti al trasporto su strada dei viaggiatori o delle merci (...) ad eccezione dei veicoli di cui all'art. 4 del regolamento (CEE) n. 543/69 ». Il suddetto art. 4 del regolamento del Consiglio 25 marzo 1969, n. 543, « relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada » (GU L 77, pag. 49), come emendato dal regolamento 12 dicembre 1977, n. 2827 (GU L 334, pag. 1), menziona, tra gli altri, nel punto 9 i « carri attrezzi » (véhicules spécialisés de dépannage).

6 Risulta dalla stessa lettera delle disposizioni citate che la deroga di cui trattasi si connette alla sola qualità di « carri attrezzi », quale che sia la natura dell'operazione di trasporto effettuata.

7 Questa interpretazione è confermata dal raffronto tra il testo del punto 9 dell'art. 4 del regolamento n. 543/69 e la lettera delle altre deroghe enumerate in detto articolo. Di fatti, come la Commissione ha giustamente rilevato, alcune di queste deroghe si riferiscono espressamente all'uso al quale le categorie di veicoli considerate debbono essere adibite o destinate per poter fruire dell'esenzione. Il fatto che non sia contemplata alcuna condizione analoga attinente all'uso per quanto concerne i « carri attrezzi » induce a concludere che l'applicabilità dell'esenzione contemplata nei loro confronti non dipenda dall'uso che è effettivamente fatto di questo tipo di veicolo.

8 Occorre pertanto determinare il significato della nozione « carro attrezzi » ai sensi dell'art. 4, punto 9, del regolamento n. 543/69.

9 A questo proposito, si deve ricordare che, nella sentenza 11 luglio 1984 (causa 133/83, Scott, Racc. pag. 2863), la Corte ha affermato che l'espressione « veicolo specializzato » per determinate operazioni di trasporto, ai fini dell'applicazione del

regolamento n. 543/69, si riferisce ai soli veicoli per i quali la costruzione, l'attrezzatura o altre caratteristiche permanenti garantiscano che sono principalmente usati per una di tali operazioni.

10 Tenuto conto sia delle indicazioni che emergono da detta sentenza, sia del senso comune dell'espressione « soccorso », la nozione « carro attrezzi » deve intendersi riferita ai soli veicoli che la costruzione, l'attrezzatura o altre caratteristiche permanenti rendano idonei ad essere usati principalmente per rimuovere veicoli da poco coinvolti in incidenti o altrimenti colpiti da un guasto di funzionamento. Le dimensioni dei veicoli di questo tipo debbono consentire di distinguerli dai veicoli usati principalmente non per il soccorso stradale, ma per il semplice trasporto di altri veicoli.

11 Nell'ambito della cooperazione istituita dall'art. 177 del trattato tra il giudice nazionale e la Corte, spetta al primo effettuare gli accertamenti di fatto necessari per stabilire se un autocarro modificato nel modo descritto nell'atto di rinvio risponda a questi criteri.

12 Per questi motivi, bisogna risolvere la questione pregiudiziale nel senso che il termine « carro attrezzi » ai sensi dell'art. 4, punto 9, del regolamento del Consiglio 25 marzo 1969, n. 543, si riferisce ad un veicolo che la costruzione, l'attrezzatura o altre caratteristiche permanenti rendano idoneo ad essere usato principalmente per rimuovere veicoli da poco coinvolti in incidenti o altrimenti colpiti da un guasto di funzionamento. Un veicolo siffatto è esonerato dall'osservanza dei requisiti di cui all'art. 3, n. 1, del regolamento del Consiglio 20 luglio 1970, n. 1463, quale che sia l'uso che effettivamente il proprietario ne faccia.

Sulle spese

13 Le spese sostenute dal governo britannico e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato davanti al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (terza sezione),

pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla High Court of Justiciary, di Edimburgo, con ordinanza 5 marzo 1986, dichiara:

L'espressione « carro attrezzi » ai sensi dell'art. 4, punto 9, del regolamento del Consiglio 25 marzo 1969, n. 543, si riferisce ad un veicolo che la costruzione, l'attrezzatura o altre caratteristiche permanenti rendano idoneo ad essere usato principalmente per rimuovere veicoli da poco coinvolti in incidenti o altrimenti colpiti da un guasto di funzionamento. Un veicolo siffatto è esonerato dall'osservanza dei requisiti di cui all'art. 3, n. 1, del regolamento del Consiglio 20 luglio 1970, n. 1463, quale che sia l'uso che effettivamente il proprietario ne faccia.

Galmot Everling Moitinho de Almeida

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 21 maggio 1987.

Il cancelliere
P. Heim

Il presidente della terza sezione
Y. Galmot